



S E N T E N Z A N . 4 3 9 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

nella persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

per il giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73552;

R I P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Daniela Cervera e Lorenzo Roccasalva Capasso, nonché elettivamente domiciliato a Castel Morrone (CE) in via Scese Lunghe n° 24/D presso lo studio del primo di tali difensori;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 22 marzo 2022 (omissis), dipendente della Provincia di Caserta asseritamente invalido in misura superiore al 74%, ha riproposto un giudizio originariamente incardinato dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere: in cui egli aveva domandato il riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000, a decorrere

dall'istanza da lui presentata il 19 settembre 2019, censurando la misura del 67% che la Commissione medica, con verbale del 4 ottobre 2019, aveva reputato pertinente al grado di invalidità del (omissis)stesso. Perciò, evidenziando che con sentenza n° 2610/2021 l'adito tribunale aveva declinato la giurisdizione ordinaria in favore di questa Corte, quegli ha insistito per l'accoglimento della domanda originaria.

2. Con comparsa depositata il 5 luglio 2022 si è costituito l'INPS, resistendo alla pretesa attorea alla luce dell'insufficiente grado di invalidità dell'odierno ricorrente, rispetto a quanto sancito dal predetto comma 3 dell'art. 80.

3. All'udienza del 27 settembre 2022, prima e dopo la quale il (omissis)ha prodotto altri documenti a suffragio della propria domanda, questo giudice ha formulato una riserva, poi sciolta con ordinanza emessa il 10 gennaio 2023: nella quale è stata evidenziata la non perspicuità della postulazione attorea, cioè se essa sottendesse *in facto* l'omessa considerazione di qualche ulteriore patologia, rispetto all'ipertensione arteriosa e all'artrite reumatoide contemplati nella valutazione cesurata dal Testa, o invece un *error iuris* insito in quest'ultima.

A fronte di quell'ordinanza, il 23 febbraio 2023 il (omissis)ha prodotto una relazione peritale di parte; e, nella contestuale memoria, oltre a condividere la misura fissa del 50% per l'artrite reumatoide e la misura minima del 21% per la "cardiopatia ipertensiva", egli ha evidenziato l'esistenza di due ulteriori patologie: cioè una poliartrite ed una sindrome depressiva.

Quindi, dopo un rinvio d'ufficio, è stata demandata una consulenza tecnica d'ufficio al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML) per accertare il grado d'invalidità del (omissis)alla data del 4 ottobre 2019 in cui egli era stato sottoposto all'accertamento medico poi censurato nell'odierno giudizio. Tale incarico consulenziale è stato evaso dal CML depositando, il 14 dicembre 2023, la

propria relazione preliminare, nella quale è stato ascrivito al (omissis) un grado di invalidità del 76%; e, in assenza di osservazioni critiche di parte, tale misura è stata confermata nella relazione definitiva, versata in atti il 4 marzo dell'anno successivo.

Infine il 5 aprile 2024 l'odierno ricorrente ha depositato una memoria conclusionale; e, il 15 di quello stesso mese, la causa è stata discussa esclusivamente dal (omissis) stesso e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente mette conto di sottolineare come l'istanza avente ad oggetto il beneficio di cui al già richiamato comma 3 dell'art. 80 risulti ammissibile anche anteriormente al collocamento in quiescenza del relativo interessato: perché tale beneficio "... determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico" (così la circolare INPS n° 29/2002). Perciò reputare inammissibile quell'istanza, sol perché presentata nel caso di specie in costanza del rapporto di lavoro, vale a dire nella data del 19 settembre 2019 menzionata nel verbale della Commissione medica (all. 1 alla comparsa INPS), equivarrebbe a vanificare il beneficio in parola: perché il lavoratore finirebbe con l'ottenere la pensione a prescindere da quella maggiorazione; o, altrimenti, dovrebbe esporsi al rischio di chiedere la pensione stessa basandosi su un presupposto incerto, riguardo alla concreta spettanza della maggiorazione *de qua*.

Conforme a tali considerazioni è l'orientamento giurisprudenziale: tra cui basti richiamare le sentenze n° 30636/2022 della Corte di cassazione e, nell'ambito di questa Corte, n° 561/2017 della Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello.

5. Venendo al merito, riguardo al quale va ribadita l'assenza di qualsivoglia osservazione critica di parte, il CML ha considerato, oltre all'artrite reumatoide, alla

cardiopatìa e alla sindrome depressiva, i postumi di un remoto intervento chirurgico: ai quali il (omissis) non aveva fatto riferimento. Tuttavia, pur eliminando quei postumi, la sua percentuale di invalidità supererebbe il 76%; mentre con essi lievita al 79%.

Comunque, focalizzandosi su quelle tre infermità e avendo altresì riguardo al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 in cui ciascuna patologia è classificata con un codice numerico, annettendovi una percentuale d'invalidità talora variabile tra un minimo ed un massimo o, in altri casi, fissa: alla cardiomiopatia ipertensiva è stata annessa dal CML la misura più bassa prevista riguardo al codice ICD 6441, ossia il 21%; mentre, per il disturbo depressivo maggiore in trattamento farmacologico, in via analogica è stata richiamata la misura fissa del 25% pertinente al codice ICD 2205.

Invero l'unico profilo astrattamente opinabile potrebbe consistere nell'innalzamento al 60% del punteggio attribuito all'artrite reumatoide, rispetto al 50% fisso riferibile al codice ICD 9303. Tuttavia tale incremento appare congruamente giustificato dal CML, avuto riguardo: ai plurimi distretti articolari interessati da quella patologia, alle ripercussioni funzionali di quest'ultima ed alla concorrente obesità del periziando.

6. Ciò posto, la prima parte del già richiamato decreto ministeriale prevede per le infermità coesistenti, cioè riguardanti organi od apparati funzionalmente distinti tra loro, di sommare le misure percentuali di due patologie qualsiasi e di sottrarre il prodotto delle loro percentuali, via via reiterando questa triplice operazione aritmetica considerando il risultato fin lì acquisito ed il valore di ogni ulteriore infermità. Tale calcolo è stato rettamente svolto a pagina 6 della relazione, anzi arrotondando per difetto al 76% il risultato finale, esattamente pari al 76,3%.

Quindi, poiché il comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000 attribuisce

“... agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento ..., a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni ... effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva”, tale beneficio va concretamente riconosciuto al (omissis), con il limite di cinque anni di contribuzione figurativa. Mentre la relativa decorrenza temporale deve farsi coincidere con la già ricordata istanza del 19 settembre 2019.

7. Nonostante la fin qui evidenziata fondatezza della domanda attorea, la sua non agevole perspicuità, già rilevata nell’ordinanza emessa il 10 gennaio 2023, giustifica la compensazione delle spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73552, riproposto da(omissis) (OMISSIS)contro l’INPS:

- 1) dichiara il diritto di(omissis) (omissis)al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto a decorrere dal 19 settembre 2019;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d’ufficio;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

I l D i r e t t o r e d e l l a S e g r e t e r i a

M a u r i z i o L a n z i l l i